

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3529/89 DEL CONSIGLIO****del 23 novembre 1989****relativo all'aumento del volume dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1989 per il polivinilbutirrale e per i magnetroni a onde**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3984/88 <sup>(1)</sup> e (CEE) n. 1878/89 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha aperto, per tutto il 1989 o soltanto per il secondo semestre dello stesso anno, dei contingenti tariffari comunitari a dazio zero per il polivinilbutirrale e per i magnetroni a onde, i cui volumi sono stati fissati a titolo provvisorio rispettivamente a 1 500 tonnellate e a 600 000 pezzi; che in base ai dati attualmente disponibili risulta che tali volumi saranno insufficienti per sopperire al fabbisogno della Comunità fino al 31 dicembre 1989; che è nell'interesse della Comunità di permettere l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici a condizioni favorevoli; che è dunque opportuno modificare i regolamenti anzidetti aumentando i volumi dei contingenti tariffari fino a raggiungere il livello del fabbisogno reale constatato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 3984/88 per il polivinilbutirrale, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di pellicole per la fabbricazione di vetro stratificato di sicurezza, è portato da 1 500 a 4 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il volume del contingente tariffario comunitario con il regolamento (CEE) n. 1878/89 per magnetroni a onde continue, con potenza di uscita inferiore a 1 000 watt, per la fabbricazione di forni a microonde, è portato da 600 000 a 1 000 000 di pezzi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. CRESSON

<sup>(1)</sup> GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 29. 6. 1989, pag. 2.